



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 17 settembre 2014
Ns. Prot. n.1552

Al Presidente della Giunta della Regione Abruzzo
Dott. Luciano D'Alfonso
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

All'assessore preposto all'Ambiente Dott. Dino pepe
dino.pepe@regione.abruzzo.it

All'ARTA Abruzzo direttore generale
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

All'ARTA direttore amministrativo
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Ordini Ingegneri Regione Abruzzo

Oggetto: Risposta vs. nota dell' 8 settembre 2014.

In merito alla Vs. comunicazione dell'08-09-2014 prot. n.10304 torniamo a ribadire il riconoscimento giurisprudenziale circa la validità e l'efficacia della "ripartizione di competenze professionali tra ingegneri ed architetti sancita dagli artt. 51 e 52 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, come confermato dall'art. 1 comma 2 d.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 129, di attuazione, tra l'altro della direttiva 85/3841 CEE (T.A.R. Lombardia Brescia, 24 agosto 2004 n. 925)" (TAR Campania, Salerno, Sez. I, 26 aprile 2007 n. 457).

La vigente normativa in materia di professioni tecniche non consente di discriminare la professione dell'ingegnere da quella dell'architetto, nel senso di precludere al primo l'accesso a carriere pubbliche consentite al secondo, allorché le competenze richieste siano quelle che formano oggetto della professione di ingegnere. Si consideri, a tal riguardo, la normativa di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, recante il regolamento per le professioni di ingegnere e architetto, nonché quella degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti delle professioni tecniche e dei relativi ordinamenti. Beninteso, si deve ritenere tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e architetti, quale sancita dagli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925. Non può condurre, infatti, a differenti conclusioni l'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere civile, introdotta dal D.Lgs. 27.1.1992 n. 129, che vale non ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche alle due professioni, ma piuttosto ai fini della libera circolazione nell'ambito comunitario e dell'inerente mutuo riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri (cfr. Cons. Stato IV, 21.4.2009 n. 2434).¹

¹ T.A.R. Molise, Sez. I, 17 aprile 2014 n. 267

Purtroppo sulla natura offensiva della nostra precedente nota, nostro malgrado, dobbiamo ancora constatare e chiederci perché continuare a distribuire lauti stipendi a soggetti che forse denotano qualche lacuna delle norme in materia.

Difatti nell'ultima parte della VS. nota viene prima richiamato il DM 28.11.2000 che definisce semplicemente, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea specialistica e non afferisce assolutamente alla equipollenza dei titoli mentre l'altro DM richiamato, e cioè il DM 5.5.2004, è stato sostituito dal DM 9 luglio 2009.

All'uopo si allegano i documenti che vi possano essere di aiuto a capire quali sono i titoli equiparati.

Da un'attenta lettura dei suddetti allegati vengono esclusi dal concorso i laureati in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria ambientale.


In attesa di un cortese riscontro si saluta cordialmente.

Allegati:

Tabella equiparazione tra classi delle lauree dm 509 e classi delle lauree dm 270

Tabella equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali

Nota Ministero dell'Istruzione - Tabella di equiparazione tra Diplomi di Laurea (DL) di vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e Lauree Magistrali (LM) ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi

 Il presidente
(Ing. Alfonso Marozzi)